

# COMUNE DI CONTIGLIANO

(PROVINCIA DI RIETI)

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

Seduta in 1° convocazione  
del 14.02.2013

### OGGETTO:

Regolamento

Gestione

R.R. SS. UU.

Differenziata

"Porte e Porte"

L'anno duemilatredecim, il giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 16,15 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale debitamente convocato con avvisi spediti nei modi di legge, in sessione ~~ordinaria~~/straordinaria ed in 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. TONI Angelo .....	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. MARTELLI Ernesto .....	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FRATTALI Claudio .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. SERI Antonio .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. MURATORI Arcangelo .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. FABI Diego .....	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. MARCHETTI Alessandro.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. DI PIETRO Nazzareno .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. SALUSTRI Renato .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. TOCCI Andrea .....	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. SACCO Federico .....	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. FORMICHETTI Sauro .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. MELCHIORRI Nella .....	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14. GIOCONDI Roberto .....	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15. SIMONETTI Prezioso Luigi .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. RENZI Danilo .....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. MALFATTI Daniela .....	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sono presenti gli Assessori esterni Sig.ra GARRINI F. e FIGORILLI M.C.

Partecipa alla seduta il Segretario **Massimi Dr. LINO**

Il Presidente **TONI Dr. Angelo** in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta **pubblica** sull'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco Dott. Angelo Toni;

### **Premesso che:**

- il Comune di Contigliano, a partire dal 1° dicembre 2012 ha iniziato a svolgere con gradualità il servizio di raccolta differenziata "porta a porta";
- tale fatto determina la necessità anche ai sensi D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di regolare la gestione corretta di tale complesso fenomeno;

### **Dato atto che:**

il Comune, ai sensi del dell'art. 198 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. è tenuto ad adottare un Regolamento con il quale disciplinare:

- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi,
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare,
- l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

### **Visto:**

- la Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, Art.1: relativo ai criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- il Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e s.m.i. : Capo III Tassa per i rifiuti solidi urbani;
- il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;
- il D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.: Disciplina dei centri di raccolta;

**Visto** lo schema di regolamento allegato alla presente Deliberazione (Allegato "A")

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III  
Tecnico LL.PP.- Assetto del Territorio  
Ing. Ivan Santocchi

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
Economico-Finanziario  
Rag. Gino Falsini

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

Con presenti consiglieri n. 11

n. votanti : 11

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. //

Astenuti n. 2 (Simonetti L.P. – Renzi D.)

### **DELIBERA**

- di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato;
  
- di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:  
**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”**  
che si compone di n. 69 articoli e che, allegato alla presente Deliberazione (Allegato “A”), forma parte integrante della presente deliberazione.
  
- di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Settori II - III - IV - V, per quanto di competenza.

# COMUNE DI CONTIGLIANO



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI  
Con introduzione del sistema di  
Raccolta Differenziata "Porta a Porta"**

## **TITOLO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e finalità**

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte IV.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali.
3. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il Comune esercita i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla normativa citata adottando ogni adeguata azione e avvalendosi, ove opportuno, di accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, con soggetti pubblici o privati.

### **Articolo 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti. Potestà regolamentare**

1. Il Comune esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti attribuitigli dalla normativa nazionale e regionale, conformemente al proprio Statuto e al presente Regolamento.
2. Il Comune provvede alla nomina di un Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle forme previste dalle vigenti Leggi in materia.
3. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito Regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia e economicità, stabilisce quanto dettato dalla disposizione normativa citata.

### Articolo 3 – Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- **utenza/e, utente/i:** soggetti che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti organizzati dal Comune;

- **utenza/e domestica/che:** famiglie che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;

- **utenza/e non domestica/che:** utenze diverse dalle famiglie, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti pubblici che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;

- **utenza/e singola/e:** famiglia o utenza non domestica, cui è associata un'unità immobiliare alla quale può essere assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;

- **utenza/e domestica/che condominiale/i:** famiglie situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze domestiche che vi hanno sede;

- **utenza/e non domestica/che condominiale/i:** utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze non domestiche che vi hanno sede;

- **raccolta domiciliare:** raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori ad uso esclusivo della stessa (raccolta "porta a porta");

- **responsabile del servizio:** organo del Comune di Contigliano responsabile dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene nettezza urbana;

- **gestore del servizio:** soggetto al quale è affidato lo svolgimento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene e nettezza urbana, o parte di essi.

### Articolo 4 – Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani:**

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani ai dell'art. 198, comma 2, lett. g) del D. legs 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico;

d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

e) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed d).

### 3. Sono **rifiuti speciali**:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 codice civile;

- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

- i rifiuti da lavorazioni industriali;

- i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- i rifiuti da attività commerciali;

- i rifiuti da attività di servizio;

- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

5. L'**assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani** viene disposta in base ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi:

a. criteri contenuti nella tabella 1.1. di cui all'art. 1, della Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (recante disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1982);

b. principi di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza della gestione dei rifiuti urbani a livello anche sovracomunale;

c. pieno sfruttamento delle capacità tecnico-operativo degli impianti e dei beni strumentali appartenenti al comune e/o al gestore.

## **Articolo 5 – Divieto di abbandono**

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Chiunque esegue operazioni di carico, scarico e trasporto di cose è tenuto a rimuovere dalla superficie pubblica o soggetta a uso pubblico i materiali di qualsiasi genere eventualmente caduti o appoggiati sulle predette superfici. In difetto, la pulizia è eseguita dal gestore del servizio con il diritto alla rivalsa sul responsabile dell'abbandono per le spese sostenute, salvo l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge.

## **TITOLO II MODALITÀ DEL CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI**

### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

#### **Articolo 6 – Raccolta differenziata**

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio comunale conformemente alle finalità enunciate nell'articolo 1.
2. Nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, il Comune, di concerto con l'Amministrazione Provinciale, stabilisce:
  - la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  - le modalità del conferimento;
  - le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori.
3. La raccolta differenziata viene organizzata per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi-materiale) tramite il sistema domiciliare, con assegnazione di contenitori (sacchi, mastelli, bidoni, compostiere) a uso di utenze singole o condominiali.
4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di rifiuto, tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche dell'utenza.

#### **Articolo 7 – Raccolta domiciliare**

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante:
  - l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti;
  - il prelievo diretto nelle ipotesi specificatamente descritte nel presente Regolamento.

2. Con riguardo alla raccolta domiciliare il Comune, di concerto con l'Amministrazione Provinciale, determina:

- quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
- il tipo e la quantità di contenitori utilizzabili, tenuto conto anche delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti e di quelle specifiche dell'utenza;
- la capacità e il numero di contenitori assegnabili all'utenza per singole frazioni di rifiuto;
- le frequenze di raccolta o di svuotamento o di prelievo dei contenitori.

### **Articolo 8 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta**

1. I contenitori per la raccolta domiciliare depositati all'aperto e esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:

- favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti;
- evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e di svuotamento meccanizzate.

2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:

- i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione e svuotamento degli stessi;
- i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato; le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati;
- alcuni materiali possono essere raccolti mediante sacchi in plastica, secondo le specifiche stabilite dal Comune.

3. Sui contenitori sono indicati il tipo di rifiuto che vi si può introdurre.

4. Ogni contenitore è dotato di un sistema di identificazione mediante etichette con codice a barre al fine di riconoscerlo come appartenente ad una specifica utenza o condominio. Bidoni e mastelli saranno identificati mediante etichette plastificate permanenti. I sacchi in plastica saranno identificati mediante etichette da apporre di volta in volta a cura dell'utente.

5. Il sistema di identificazione di cui al comma precedente permetterà l'assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale di eventuali premi (sconto su bollette TARSU) alle utenze che svolgeranno la raccolta differenziata in modo corretto e in alta percentuale, o l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 65, comma 1, del presente Regolamento, in caso di comportamenti contrari alle disposizioni nello stesso contenute.

### **Articolo 9 – Posizionamento dei contenitori per la raccolta domiciliare**

1. I contenitori devono essere tenuti entro le proprietà private o condominiali e posizionati, solo nei giorni di raccolta in aree esterne ai fabbricati sulla pubblica via o in prossimità della stessa.

2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio o ostacolo al passaggio sulla pubblica via e nelle aree condominiali.

3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali condominiali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità.

4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada pubblica finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nei casi previsti dal comma 5.

5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione del Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, solo in caso di utenze condominiali o non domestiche per servizi aperti al pubblico, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.

6. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo e ad astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

### **Articolo 10 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico**

1. Quando è accertata ai sensi dell'articolo 9, comma 5, l'impossibilità di posizionamento su aree private, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico.
2. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata che rimane comunque a carico dell'utenza.
3. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
4. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere del Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale.
5. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dal Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale e ad astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

#### **Articolo 11 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento dei contenitori**

1. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere non rispettando una corretta e periodica tempistica di svuotamento dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:
  - a) una frequenza di svuotamento di almeno due/tre volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina in base alla stagionalità;
  - b) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati residuali.
2. Le frequenze di svuotamento o di prelievo dei contenitori, destinati alle frazioni di rifiuto diverse da quelle di cui al comma 1, sono stabilite tenendo conto della capacità dei contenitori medesimi e dell'entità del conferimento da parte dell'utenza, oltre che delle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti.

#### **Articolo 12 – Lavaggio ed igienizzazione dei contenitori**

1. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dai soggetti affidatari degli stessi, tenendo conto delle caratteristiche chimico – fisiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto, ai fini della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica.

#### **Articolo 13 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni**

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi degli articoli precedenti. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati a altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento improprio dei cassonetti.

4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

5. Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al Responsabile del Servizio.

6. Il Comune provvederà alla fornitura in comodato agli utenti dei mastelli e dei bidoni da utilizzare per il conferimento dei rifiuti differenziati. Lo stesso Comune fornirà nella fase di avvio anche il materiale di consumo, quali sacchetti in carta per i rifiuti organici e sacchi in plastica per carta e plastica; successivamente il Comune, sulla base dell'effettiva disponibilità, potrà erogare ulteriori forniture, ovvero gli utenti dovranno provvedere ad acquistare direttamente i materiali di consumo, nella stessa tipologia e qualità della fornitura iniziale del Comune. Gli utenti potranno altresì acquistare contenitori di ogni genere al fine di ottimizzare la raccolta dei rifiuti all'interno delle loro abitazioni e proprietà. Tali contenitori dovranno avere caratteristiche igieniche e tecniche adeguate al tipo di rifiuti da contenere ma non dovranno essere utilizzati in ogni caso per il conferimento dei rifiuti nei giorni di raccolta e non potranno essere mai collocati sulla pubblica via.

#### **Articolo 14 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare**

1. Il Sindaco, con propria Ordinanza, indicherà i giorni e gli orari di esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata "porta a porta".

2. Dopo l'avvenuta raccolta da parte del Comune, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private di cui all'articolo 9 entro i termini previsti nell'ordinanza sindacale.

#### **Articolo 15 – Smarrimento/furto dei contenitori per la raccolta domiciliare**

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Responsabile del Servizio lo smarrimento e/o il furto dei contenitori o il loro danneggiamento.
2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del Comune.

### **Articolo 16 – Trasporto dei rifiuti urbani**

1. Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

## **CAPO II – CRITERI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE**

### **Articolo 18 – Servizio di raccolta di rifiuti organici**

1. Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani rientranti nella tipologia dei rifiuti organici.
2. Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta porta a porta, dei rifiuti conferiti dagli utenti secondo le seguenti modalità:
  - viene consegnato un mastello areato ad ogni utente domestico in cui dovrà essere inserito un sacchetto di carta di caratteristiche idonee al compostaggio;
  - il rifiuto va conferito prima nel mastello areato e poi (una volta pieno) in un mastello MARRONE (sul quale sarà incollata l'etichetta con il codice a barre dell'utente) che verrà esposto sulla pubblica via nei giorni fissati per la raccolta;
  - nei condomini superiori a n. 4 utenze, i sacchetti di carta vanno messi direttamente all'interno di bidoni marroni, che verranno custoditi nei locali condominiali e esposti sulla pubblica via nei giorni fissati per la raccolta.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di natura organica.

### **Articolo 19 – Servizio di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone**

1. Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani rientranti nella tipologia dei rifiuti "carta e cartone".
2. Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta "porta a porta", dei rifiuti conferiti dagli utenti secondo le seguenti modalità:

- alle utenze domestiche viene consegnato un sacco di plastica di colore BLU e a quelle non domestiche con grande produzione di tale rifiuto uno o più bidoni di colore BLU (sul quale sarà incollata l'etichetta con il codice a barre dell'utente), ovvero appositi cestoni metallici;

- i rifiuti di carta e cartone vanno inseriti nel sacco di plastica (previa applicazione dell'etichetta con il codice a barre a cura dell'utente) o nei bidoni ed esposti sulla pubblica via nei giorni fissati per la raccolta.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di carta e cartone.

### **Articolo 20 – Servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio di plastica**

1. Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani rientranti nella tipologia dei rifiuti "plastica".

2. Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta "porta a porta", dei rifiuti conferiti dagli utenti secondo le seguenti modalità:

- alle utenze domestiche viene consegnato un sacco di plastica di colore GIALLO e a quelle non domestiche con grande produzione di tale rifiuto uno o più bidoni di colore GIALLO (sul quale sarà incollata l'etichetta con il codice a barre dell'utente);

- i rifiuti di plastica vanno inseriti nel sacco di plastica (previa applicazione dell'etichetta con il codice a barre a cura dell'utente) o nei bidoni ed esposti sulla pubblica via nei giorni fissati per la raccolta.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di plastica.

### **Articolo 21 – Servizio di raccolta dei rifiuti di vetro e metalli**

1. Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani rientranti nella tipologia dei rifiuti "vetro e metalli".

2. Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta "porta a porta" dei rifiuti conferiti dagli utenti secondo le seguenti modalità:

- viene consegnato un mastello di colore VERDE, di diverse tipologie in funzione della caratteristica dell'utenza di riferimento;

- nei condomini superiori a n. 4 utenze e nelle utenze non domestiche, i rifiuti vanno conferiti direttamente all'interno di BIDONI VERDI, custoditi nelle proprietà private ed esposti sulla pubblica via nei giorni di raccolta.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di vetro e metalli.

### **Articolo 22 – Servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati residui**

1. Il servizio prevede la raccolta, il trasporto ed il conferimento della frazione dei rifiuti solidi urbani "materiali non riciclabili" definiti "indifferenziati". Per rifiuti indifferenziati residui si intendono i vari materiali non recuperabili (se non dal punto di vista energetico) e i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.

2. Il servizio è effettuato mediante ritiro, con la modalità di raccolta "porta a porta", dei rifiuti conferiti dagli utenti secondo le seguenti modalità:

- viene consegnato un mastello di colore GRIGIO, di diverse tipologie in funzione della caratteristica dell'utenza di riferimento;

- nei condomini superiori a n. 4 utenze e nelle utenze non domestiche, i rifiuti vanno conferiti direttamente all'interno di BIDONI GRIGI, custoditi all'interno della proprietà privata ed esposti sulla pubblica via nei giorni di raccolta.

### **Articolo 23 –Rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti**

1. Gli indumenti usati e i tessuti possono essere conferiti presso l'Isola ecologica di Contigliano nei giorni e negli orari di apertura ovvero negli appositi contenitori posizionati sul territorio comunale.

2. Il conferimento separato riguarda i seguenti materiali:

- indumenti usati;

- accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;

- scarpe;

- coperte.

### **Articolo 24 – I rifiuti "verdi"**

1. La frazione verde proveniente da potature, sfalci o taglio erba, prodotta dalle utenze domestiche e non domestiche, deve essere conferita presso l'Isola Ecologica di Contigliano negli orari e giorni di apertura.

### **Articolo 25 – Servizio di raccolta dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni**

1. Il servizio riguarda la raccolta dei rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali presenti sul territorio comunale di Contigliano e precisamente provenienti da:

a) ordinaria attività cimiteriale;

b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai rifiuti urbani e vengono raccolti in appositi contenitori per rifiuti posizionati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, tra l'altro, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami ed i materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono gestiti con le necessarie precauzioni in considerazione delle caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi e sono smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si applica, in particolare, la disciplina di cui al D.P.R. n. 254/2003 e ss.mm.ii.

4. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

#### **Articolo 26 – Rifiuti urbani ingombranti e beni durevoli**

1. Per rifiuti urbani ingombranti si intendono quei rifiuti voluminosi e ingombranti prodotti nell'ambito domestico, ed altri ingombranti comprendenti anche i beni durevoli identificati dall'articolo 227 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. quali, a titolo esemplificativo, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, video, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria (RAEE), materassi, mobili, divani ecc. ed altri ingombranti.

2. La disciplina della gestione dei RAEE – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è dettata dal D.Lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii. e dall'articolo 227, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. I rifiuti ingombranti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere conferiti dall'utente direttamente presso l'Isola Ecologica di Contigliano negli orari e giorni di apertura. Il Comune potrà effettuare il servizio di raccolta a domicilio.

5. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

#### **Articolo 27 – Servizio di raccolta degli inerti da costruzione o rifiuti provenienti da cantieri edili**

1. La raccolta degli inerti da costruzione derivanti da piccoli lavori di origine domestica avviene presso l'Isola Ecologica per non più di 30 Kg e con ingombro massimo di due secchielli da muratore

#### **Articolo 28 – Rifiuti urbani pericolosi**

1. Il corretto smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti e contenitori etichettati T e/o F) permette di eliminare la presenza di sostanze tossico-nocive e di conformarsi alla normativa vigente che obbliga l'istituzione di una raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi.

2. Per tutti i rifiuti urbani pericolosi verranno predisposti degli appositi contenitori posizionati presso l'Isola Ecologica di Contigliano (o presso gli appositi punti di raccolta) che periodicamente vengono svuotati per il trasporto del rifiuto in idoneo impianto di smaltimento autorizzato.

### **Articolo 29 – Servizio di ritiro rifiuti per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche che producano quantitativi ingenti di imballaggi quali quelli in cartone dovranno provvedere – dopo aver rimosso eventuali materiali estranei – alla piegatura, alla legatura e al posizionamento dei cartoni a livello del piano stradale nei giorni di raccolta nelle immediate vicinanze dell'esercizio senza dare intralcio al passaggio pedonale e nel rispetto del decoro urbano.

### **Articolo 30 – Altre categorie particolari di rifiuti**

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 254/2003 e ss.mm.ii.

2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.Lgs. n. 209/2003 e ss.mm.ii., ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.Lgs. n. 209/2003 e ss.mm.ii., si applica l'articolo 231 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del D.M. 29 Luglio 2004 n. 248.

4. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le zone a verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno, in tal senso, provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi ovvero a condurre l'animale presso apposite aree che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 31 – Lavaggio e spazzamento di strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico**

1. Fatto salvo il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione comunale organizza il servizio di lavaggio e di spazzamento delle strade, dei marciapiedi, delle piazze ivi comprese quelle interessate dal mercato settimanale e di tutte le altre aree pubbliche nonché delle aree private comunque soggette a uso pubblico.

2. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati in detti spazi appositi cestini e attrezzature similari. E'

vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni o rifiuti speciali, assimilati e non.

3. In particolare, il servizio prevede:

- la rimozione dei rifiuti (detriti, terriccio, rifiuti vegetali, carte, cartoni, bottiglie, contenitori in plastica, lattine e barattoli di metallo, deiezioni canine e rifiuti di qualsiasi genere ecc.). L'area di azione comprende anche le superfici a ridosso e al disotto degli autoveicoli in sosta (per quanto possibile);
- la pulizia delle aree limitrofe ai contenitori per la raccolta differenziata;
- la disostruzione della superficie esterna delle caditoie stradali e delle griglie della rete di raccolta delle acque meteoriche per la rimozione di eventuali rifiuti che vi si dovessero depositare e/o incastrare;
- lo svuotamento dei cestini porta rifiuti.

### **Articolo 32 – Servizi connessi allo spazzamento**

1. A completamento del servizio di spazzamento sono previsti i seguenti servizi:

A– rimozione di carogne di animali: il servizio prevede il prelevamento dal suolo stradale e dalle aree adibite a verde dei rifiuti particolari di piccole carogne di animali e simili;

B– rimozione di siringhe: il servizio prevede la raccolta di siringhe abbandonate e trasporto in idoneo impianto di smaltimento autorizzato;

C– pulizia di griglie e caditoie stradali: il servizio prevede, in caso di pioggia, la pulizia superficiale delle griglie e le caditoie stradali, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche su tutte le strade oggetto di spazzamento stradale;

D– rimozione di scritte murarie: il servizio prevede la rimozione delle scritte murarie presenti sui edifici pubblici o comunali;

E– pulizia di fontane e fontanelle erogatrici di acqua: il servizio prevede la manutenzione e la pulizia delle fontane e delle fontanelle erogatrici di acqua potabile di Contigliano. Durante le attività relative allo spazzamento, vengono asportati tutti i rifiuti che in qualsiasi modo possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, in particolare in corrispondenza delle griglie o punti di connessione alla rete fognaria;

F– raccolta di foglie caduche: durante il periodo autunnale e per tutto il tempo occorrente, variabile in dipendenza delle condizioni meteorologiche, saranno organizzati interventi specifici di raccolta delle foglie giacenti sul suolo pubblico mediante l'impiego di spazzatrice dotata di aspiratori e di sistemi di insonorizzazione in grado di abbassare la rumorosità entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Sarà premura del personale addetto eseguire servizio effettuato senza provocare l'interruzione del traffico veicolare e pedonale.

### **Articolo 33 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici**

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree antistanti, indipendentemente dall'eventuale servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

### **Articolo 34 – Servizio di bonifica di discariche abusive**

1. Fatto salvo il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione Comunale organizza la raccolta dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico e promuove azioni di bonifica di discariche abusive.

2. I rifiuti raccolti verranno conferiti a seconda della loro caratteristica, o nei cassoni posizionati nel piazzola ecologica o in impianti di riciclaggio e/o di smaltimento.

## **CAPO III – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E MERCATI**

### **Articolo 35 – Mercati**

1. Laddove si svolgano i mercati su aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico, il Comune organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti. In particolare, il servizio prevede il posizionamento e la pulizia di contenitori per la raccolta differenziata in occasione dello svolgimento del mercato settimanale.

2. Il servizio prevede, in particolare:

- posizionamento, per il periodo necessario, di appositi cassonetti e contenitori per raccolte differenziate e relativo svuotamento, presso aree destinate allo svolgimento del mercato. Prima dell'inizio delle attività di vendita i contenitori verranno trasportati presso l'area mercatale e si provvederà al loro corretto posizionamento;

- posizionamento al termine delle operazioni di vendita di segnaletica a norma di Legge, da coordinare con l'Ufficio P.L., che impedisca il transito di veicoli durante le operazioni di pulizia;

- rimozione dei contenitori utilizzati per la raccolta differenziata;

- pulizia delle aree interessate dalle operazioni di vendita;

- le attività di rimozione di eventuali rifiuti interesserà anche le aree limitrofe alla zona mercatale;

- rimozione al termine delle operazioni di pulizia della segnaletica posizionata.

3. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

### **Articolo 36 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate (Sagre, Fiere e Manifestazioni in genere)**

1. In occasione di manifestazioni pubbliche istituzionalizzate che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico l'Amministrazione prevede un servizio di pulizia e posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata. In particolare, il servizio prevede il posizionamento e la pulizia di contenitori per la raccolta differenziata in occasione dello svolgimento di manifestazioni e precisamente:

- posizionamento, per il periodo necessario, di appositi cassonetti e contenitori per raccolte differenziate e relativo svuotamento, presso aree destinate a svolgimento di manifestazioni, sagre ecc.;
- posizionamento al termine delle operazioni di vendita di segnaletica a norma di Legge, da coordinare con l'Ufficio P.L., che impedisca il transito di veicoli durante le operazioni di pulizia;
- rimozione dei contenitori utilizzati per la raccolta differenziata;
- pulizia delle aree interessate dall'evento;
- rimozione al termine delle operazioni di pulizia della segnaletica posizionata.

2. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi metallici, vetro, organico putrescibile (scarti di cucina), rifiuti residuali, e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

### **Articolo 37 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate**

1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti e i luna park, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate di cui al precedente articolo, sono tenuti a comunicare al Responsabile del Servizio dell'Amministrazione comunale in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, e il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il Comune organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.

3. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli in carta e cartone, imballaggi in plastica,

imballaggi metallici, vetro, organico putrescibile (scarti di cucina), rifiuti residuali, e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

4. I costi per il servizio di raccolta dei rifiuti per le manifestazioni non istituzionalizzate e i costi di smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle stesse sono a carico dell'organizzatore e sono corrisposti al Comune, previa quantificazione degli stessi.

## **CAPO IV – DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI**

### **Articolo 38 – Destinazione dei rifiuti urbani**

1. I rifiuti recuperabili, raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte, sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini del recupero.

2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO. I rapporti con i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, e da apposite Convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.

3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati al recupero o allo smaltimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

## **TITOLO III IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

### **Articolo 39 – Il compostaggio domestico**

1. Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di trasformare la sostanza organica presente nei rifiuti organici della cucina e dell'orto o giardino in compost, ovvero in un prodotto utile per fertilizzare la terra. Esso consente quindi non solo di ridurre la quantità dei rifiuti avviati a smaltimento in discarica o inceneritore ma anche di ottenere un ottimo fertilizzante ecologico (compost) per il giardino o orto.

2. Il Comune di Contigliano sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali; a tal fine promuove la concessione di compostiere in comodato d'uso gratuito (solo per gli utenti con giardino).

### **Articolo 40 – Finalità e vantaggi dell'autocompostaggio**

1. La pratica dell'autocompostaggio è finalizzata a:

a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;

b) favorire la vitalità del suolo realizzando un fertilizzante naturale da utilizzare nell'orto, giardino e nei trapianti in vaso.

### **Articolo 41 – Rifiuti compostabili**

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:

a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo, resti di frutta e di ortaggi, scarti vegetali di cucina, gusci di uova, fondi del caffè, filtri di infusi, thè e tisane);

b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo, sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);

c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;

d) cenere di combustione di scarti vegetali.

2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

3. È vietato l'autocompostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

### **Articolo 42 – Modalità della pratica dell'autocompostaggio**

1. La compostiera ricevuta in comodato dall'Amministrazione Comunale deve essere posizionata in uno spazio verde di pertinenza della propria abitazione (orto di almeno 50 mq o giardino di almeno 100 mq).

2. La compostiera deve essere ubicata preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;

- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
  - c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
  - d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
  - e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
4. E' assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

## **TITOLO IV IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**

### **Articolo 43 – Isola Ecologica**

1. Il Comune di Contigliano ha ricevuto la consegna da parte della Provincia di Rieti di un'area pubblica di proprietà comunale attrezzata quale "Centro di Raccolta", comunemente definita Isola Ecologica, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni dettate dalla normativa di settore nazionale, regionale e provinciale.
2. Il Comune ha l'onere della gestione dell'Isola Ecologica, che potrà essere posta a servizio di un comprensorio intercomunale in attuazione del Piano Provinciale dei Rifiuti, per rifiuti prodotti da utenze domestiche e assimilate, previa costituzione di una forma di collaborazione (convenzione, consorzio, accordo, etc) tra i comuni ricadenti nella perimetrazione della Comunità Montana V zona, salve diverse determinazioni della Provincia di Rieti.
3. Presso l'Isola Ecologica sono presenti attrezzature concesse in comodato gratuito al Comune dalla Provincia di Rieti e attrezzature del Comune. Potranno altresì essere presenti attrezzature di ditte che svolgano servizi per l'Isola Ecologica o del comprensorio come sopra costituito.
4. Le tipologie dei rifiuti che saranno conferiti dovranno rispettare l'applicazione del Piano Provinciale dei Rifiuti o riguardare iniziative per la raccolta differenziata aventi carattere temporaneo e straordinario.
5. Nell'isola ecologica non è consentito alcun trattamento dei rifiuti.
6. L'Isola Ecologica deve essere mantenuta pulita e disinfestata periodicamente. I rifiuti che dovessero essere depositati fuori dagli appositi contenitori e scarrabili o in prossimità dell'Isola devono essere rimossi giornalmente.

7. L'Isola Ecologica è dotata di un sistema di videosorveglianza che copre anche le aree circostanti. Tale impianto dovrà essere utilizzato nel rispetto della privacy e solo per gli usi attinenti la sicurezza dell'impianto.

8. Nelle adiacenze dell'Isola Ecologica è presente un terreno comunale attrezzato e già utilizzato quale centro di autoscambio di rifiuti. Tale area potrà continuare ad essere utilizzata per tale scopo ovvero quale deposito o autoscambio giornaliero in caso di insufficienza di spazio presso l'Isola Ecologica.

#### **Articolo 44 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

A) Isola Ecologica – Centro di Raccolta o area attrezzata, recintata, custodita ed aperta solo ad orari prestabiliti dove i soggetti ammessi possono conferire varie tipologie di rifiuti solidi urbani ed assimilati;

B) Conferente – il soggetto che conferisce i rifiuti presso la struttura;

C) Referente Tecnico del Centro di raccolta Comunale – il soggetto responsabile del funzionamento dell'Isola Ecologica e della gestione della stessa, nel rispetto della normativa vigente, nonché nel rispetto dell'autorizzazione all'esercizio e delle sue prescrizioni ed indicazioni, con le funzioni attribuitegli dalla normativa di settore.

D) Operatore/i e addetto/i – il soggetto o i soggetti incaricati dal Referente Tecnico del Centro di raccolta al controllo e alla vigilanza sul regolare svolgimento delle operazioni di conferimento da parte degli utenti.

#### **Articolo 45 – Tipologie qualitative e quantitative dei rifiuti ammessi**

1. Non è consentito ad attività agricole, commerciali, artigianali ed industriali il conferimento di rifiuti di tipologia specifica per l'attività svolta, anche se rientrante nell'elenco dei rifiuti conferibili nel Centro di raccolta.

2. Gli addetti alla sorveglianza dell'Isola Ecologica valuteranno di volta in volta la possibilità di accettare o meno i carichi d'ingresso, in funzione della tipologia di rifiuto, del conferente e della ricettività del Centro di raccolta stesso.

3. L'Amministrazione Comunale può legittimamente modificare e ridefinire i limiti di conferimento dei rifiuti nei casi in cui venga superata la capacità di smaltimento degli stessi da parte delle strutture dell'Isola Ecologica o risulti compromessa l'economicità della gestione del servizio. Tali limiti potranno altresì subire variazioni a seguito di cambiamenti dovuti a nuovi requisiti normativi e/o di Legge.

#### **Articolo 46 – Soggetti aventi diritto di accesso al Centro di raccolta**

1. Possono essere autorizzati all'accesso alla struttura, rispettando le norme del presente Regolamento:

- a) Utenze domestiche iscritte a ruolo ed in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti;
- b) Utenze non domestiche iscritte a ruolo ed in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti;
- c) Operatori e relativi automezzi adibiti alla raccolta "porta a porta" del Comune di Contigliano o degli altri comuni convenzionati;
- d) Associazioni senza scopo di lucro con sede nel territorio comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 48;
- e) Ditte incaricate del servizio pubblico di trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti presso l'Isola Ecologica esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni per conto del Comune di Contigliano o degli altri comuni convenzionati;
- f) Personale comunale e volontari addetti alla gestione dell'Isola Ecologica esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- g) Soggetti di cui ai casi particolari previsti dal successivo articolo 48.

#### **Articolo 47 – Orari di apertura dell'Isola Ecologica**

1. L'Isola Ecologica è aperta nei giorni e con gli orari stabiliti con Ordinanza del Sindaco.
2. Durante l'orario di apertura è garantita la presenza di almeno 1 operatore addetto alla gestione ed al controllo.
3. Non è consentito l'accesso ad orari diversi da quelli stabiliti per l'apertura. Analogamente, l'accesso sarà interdetto alle utenze che arrivino dopo l'orario di chiusura.
4. Resta inteso che:
  - è fatta salva la facoltà del Comune di modificare anche temporaneamente i giorni e gli orari di apertura e di chiusura del Centro di raccolta al fine di migliorare il servizio;
  - l'Isola Ecologica rimarrà chiusa nei giorni festivi, anche infrasettimanali. Ulteriori chiusure saranno comunicate tempestivamente mediante affissione di appositi avvisi pubblici idoneamente messi a conoscenza della cittadinanza anche attraverso l'affissione all'ingresso dell'Isola Ecologica e la pubblicazione sul sito web del Comune;
  - qualora si rendesse necessario l'asporto di materiali durante l'orario di apertura al pubblico, allo scopo di consentire le operazioni di svuotamento dei contenitori, l'operatore potrà, al fine di garantire la sicurezza, chiudere il Centro di raccolta comunale per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico;
5. In circostanze determinate da particolari esigenze l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare l'apertura dell'Isola Ecologica in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, disponendone idonea pubblicità.

#### **Articolo 48 – Modalità di accesso e casi particolari**

1. E' vietato l'accesso all'Isola Ecologica al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto per i mezzi di trasporto autorizzati al ritiro del materiale da portare al recupero e/o allo smaltimento in appositi impianti, e per le persone autorizzate dall'ufficio competente.
2. Durante il transito nel Centro di raccolta deve essere rispettata la viabilità interna regolata da apposita segnaletica. Il transito dei mezzi deve avvenire a velocità moderata. Devono essere rispettate le segnalazioni relative alle procedure di sicurezza sia in regime normale che di emergenza.
3. I trasportatori autorizzati al ritiro e al trasporto dei materiali da avviare al recupero e/o allo smaltimento, nell'esecuzione di tutte le operazioni di carico/scarico e manovra, dovranno operare con la massima cautela e perizia per evitare di arrecare danno nonché intralcio a cose e persone presenti nell'Isola Ecologica.
4. Gli utenti sono obbligati ad osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione del Centro di raccolta e ad avvisare il personale addetto in caso di necessità (es. dubbi sulla destinazione dei rifiuti, inosservanza del presente regolamento di altri utenti, etc...).
5. Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente a cura del produttore dei rifiuti; chi occasionalmente conferisce i propri rifiuti avvalendosi di un automezzo non proprio condotto da terzi, deve accompagnare il conducente per dimostrare la provenienza del rifiuto.
6. Il conferimento di rifiuti prodotti nel territorio comunale compiuto da parte di soggetti diversi dal produttore può avvenire solo quando venga esibita all'operatore addetto una delega firmata dall'utente iscritto a ruolo, che ha prodotto i medesimi rifiuti, corredata dalla fotocopia del documento di identità del delegante.
7. Le Associazioni senza scopo di lucro, con sede nel territorio comunale e non iscritte a ruolo, potranno accedere al Centro di raccolta solo ed esclusivamente per conferire rifiuti prodotti e/o raccolti nell'ambito di servizi convenzionati con il Comune o dallo stesso autorizzati ovvero a seguito di pubbliche manifestazioni.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre un adeguato sistema di identificazione per l'accesso all'Isola Ecologica tramite la consegna di un apposito tesserino di riconoscimento, in merito alla tipologia di utenti e dei rifiuti da essi conferiti, ai fini di un maggior controllo e di un'analisi statistica.

#### **Articolo 49 – Modalità di conferimento**

1. Tutti i rifiuti ammessi dovranno essere separati all'origine dall'utente, e comunque prima dell'ingresso all'impianto, e conferiti nei contenitori specificatamente dedicati con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso.
2. Il personale di sorveglianza ha facoltà di richiedere l'apertura di pacchi ed involucri per verificare che vi siano contenuti solo materiali consentiti.

3. L'operatore addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti richiesti, nonché coloro che intendono conferire rifiuti diversi da quelli previsti, o in difformità alle norme del presente Regolamento.

4. I soggetti che intendano conferire presso l'Isola Ecologica sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e specificatamente devono:

a) presentare, se richiesto, il tesserino di riconoscimento o la cartella della tassa rifiuti con documento di identità, nonché eventuale delega di cui all'articolo precedente;

b) depositare in maniera ordinata i rifiuti presso gli appositi container e/o aree preposte indicate da apposita cartellonistica;

c) compattare i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballaggio rigido, prima di depositarli nei container (es. piegare o pressare) in modo da ridurre al minimo l'ingombro e il volume;

d) ad ultimazione delle operazioni di scarico, qualora l'utente abbia provocato l'imbrattamento del suolo dovrà provvedere direttamente alla pulizia dell'area;

e) soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori;

f) limitare la velocità di ingresso e transito all'interno della struttura;

g) rispettare le norme di comportamento di cui al successivo articolo 50;

h) sottoporsi alle operazioni di pesa eventualmente richieste dall'operatore.

5. In riferimento sia ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di raccolta differenziata e di smaltimento dei rifiuti, sia ad obiettivi di ottimizzazione del loro riciclo e recupero, l'Amministrazione Comunale può attivare, per singole e specifiche categorie di produttori, analisi merceologiche ed indagini conoscitive della composizione del rifiuto conferito.

#### **Articolo 50 – Norme di comportamento e divieti**

1. Durante il conferimento dei rifiuti presso l'Isola Ecologica è fatto obbligo di rispettare le direttive degli operatori addetti alla sorveglianza, attenendosi alle indicazioni fornite, rispettando la cartellonistica, e/o esibendo la documentazione richiesta.

2. In caso di comportamenti scorretti che possano mettere in pericolo l'incolumità fisica delle altre persone presenti, l'operatore incaricato della gestione potrà allontanare l'utente indisciplinato senza che questo possa in nessun caso rivalersi.

3. In particolare è fatto espresso divieto di:

a) accedere al Centro di raccolta comunale al di fuori degli orari di apertura indicati o senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

- b) conferire rifiuti speciali o pericolosi di provenienza non domestica che a norma di Legge le attività produttive devono smaltire per proprio conto avvalendosi di ditte specializzate;
- c) conferire rifiuti differenti da quelli previsti;
- d) conferire rifiuti oltre i quantitativi stabiliti;
- e) abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi dedicati;
- f) eseguire la riduzione volumetrica dei rifiuti all'interno dell'impianto per motivi di sicurezza;
- g) effettuare qualsiasi operazione di cernita, recupero o smontaggio e commercializzazione di qualsiasi tipo di materiale conferito presso l'Isola Ecologica;
- h) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- i) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nella struttura;
- l) abbandonare all'esterno dell'Isola Ecologica qualsiasi tipologia di rifiuto;
- m) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e/o materiali non ammessi;
- n) fumare e/o accendere torce a combustibile liquido o solido in tutta l'area interna dell'Isola Ecologica;
- o) stazionare presso il Centro di Raccolta oltre il tempo strettamente necessario al conferimento;
- p) stazionare nell'area esterna di pertinenza per fini diversi dal conferimento, quali ad esempio effettuare vendite e/o lavorazioni ambulanti, effettuare qualsiasi forma di pubblicità.

#### **Articolo 51 – Operatori addetti al Centro di raccolta comunale**

1. L'operatore addetto all'Isola Ecologica è incaricato della gestione, del controllo e vigilanza e gli competono le seguenti mansioni:

- a) curare l'apertura e la chiusura del Centro di raccolta negli orari e nei giorni prefissati stabiliti dal presente Regolamento;
- b) essere costantemente presente durante l'apertura dell'Isola Ecologica;
- c) effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti ai fini dell'ammissione e controllarne il corretto conferimento negli appositi spazi/contenitori;
- d) verificare che l'accettazione dei materiali conferibili avvenga nel rispetto degli obiettivi e dei limiti quantitativi stabiliti;
- e) respingere i materiali qualora difformi alle prescrizioni;

- f) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono all'Isola Ecologica tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento ed indirizzare ed aiutare l'utenza durante lo scarico dei rifiuti differenziati nei vari appositi contenitori;
  - g) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
  - h) controllare che all'interno dell'area non vengano svolte operazioni di cernita o prelievo dei rifiuti da personale non autorizzato;
  - i) garantire il mantenimento della pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano rispettate le norme igienico-sanitarie;
  - j) gestire tutte le attrezzature presenti nell'Isola Ecologica seguendo le procedure che rispettino le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente;
  - k) sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente all'interno del Centro di raccolta;
  - l) segnalare al competente Ufficio Tecnico la presenza di rifiuti abbandonati lungo la recinzione o nelle zone limitrofe all'Isola Ecologica;
  - m) provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale e del decoro all'interno della medesima area;
  - n) ricevere e controllare le schede di conferimento di rifiuti da parte dell'utenza non domestica e/o domestica come specificato dall'articolo 45, comma 3;
  - o) segnalare al Referente Tecnico per il Centro di raccolta o la necessità di effettuare l'intervento di svuotamento dei contenitori ogni qualvolta si rendesse necessario;
  - p) segnalare al Referente Tecnico per l'Isola Ecologica ogni significativo abuso o comportamento illecito da parte dell'utenza o da parte di estranei in violazione alle norme del presente Regolamento;
  - q) segnalare al Referente Tecnico per il Centro di raccolta ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alla struttura, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
  - r) comunicare al Referente Tecnico per l'Isola Ecologica eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari;
  - s) chiudere il Centro di raccolta in caso di necessità su ordine dell'Amministrazione Comunale e/o del Referente Tecnico per l'Isola Ecologica.
2. Gli operatori addetti al Centro di raccolta saranno muniti di apposite attrezzature ed abbigliamento (D.P.I.) ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche.

## **Articolo 52 – Referente tecnico per il Centro di raccolta comunale**

1. La figura del Referente Tecnico per l'Isola Ecologica è individuabile nel Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Contigliano o in altro soggetto nominato dal medesimo Responsabile.
2. Il Referente Tecnico per l'Isola Ecologica si accerta che la gestione dello stesso avvenga secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli, attraverso il personale addetto all'Isola Ecologica e alla raccolta differenziata nell'ambito del quale individua un coordinatore quale Referente Operativo
3. E' responsabile della tenuta del registro degli scarichi dei rifiuti a norma di legge e alla conservazione dei formulari di trasporto (almeno 5 anni).

### **Articolo 53 – Controlli**

1. L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sulle modalità di accesso e di conferimento dei rifiuti presso l'Isola Ecologica a mezzo di propri operatori, della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno.
2. Gli addetti di cui all'articolo 44, comma 1 lett. D) sono autorizzati ad effettuare tutte le ispezioni che essi ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.
3. A tale scopo, i soggetti che fossero individuati e oggetto di accertamento, si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
4. Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di soggetti non individuati, il Comune attiverà d'ufficio le procedure volte all'accertamento dell'identità dei responsabili, anche mediante l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza e registrazione, ai quali successivamente saranno addebitate le spese sostenute per provvedere allo sgombero e allo smaltimento dei rifiuti medesimi, fatte salve le sanzioni amministrative e le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

### **Articolo 54 – Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Titolo IV "Centro comunale di raccolta" sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo articolo 65, in osservanza di quanto disposto dalla L. n. 689/1981 e ss.mm.ii.

### **Articolo 55 – Rimostranze e reclami**

1. Eventuali rimostranze e reclami da parte dell'utente devono essere rivolti tramite segnalazione scritta al Referente Tecnico per l'Isola Ecologica.

### **Articolo 56 – Responsabilità civile**

1. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose di proprietà del conferente e/o di terzi che potessero verificarsi durante la permanenza nell'area interna dell'Isola Ecologica od anche nell'area esterna di pertinenza della struttura.

2. Il Comune declina ogni responsabilità in caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero di atti dolosi e colposi causati dagli utenti dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dagli operatori addetti alla gestione, che arrechino danni alle strutture dell'Isola Ecologica.

3. In tal caso la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti e sarà avviata una procedura di addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile del danno.

4. Il conferente è responsabile dei danni di inquinamento dell'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo.

5. Il conferente è responsabile dei danni causati a persone e a cose se il deposito dei rifiuti non è avvenuto in maniera conforme a criteri di sicurezza.

6. A tutela dell'ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo Regolamento valgono le norme e le Leggi vigenti in materia.

#### **Articolo 57 – Attrezzature**

1. I contenitori in dotazione saranno garantiti in numero adeguato per una costante efficienza dell'Isola Ecologica, provvedendo al loro svuotamento ogni qualvolta se ne presenti la necessità, evitando di raggiungere la capienza massima dell'area.

2. Le operazioni di svuotamento dei contenitori dovranno essere condotte, possibilmente in orari di chiusura dell'impianto, in modo tale da non recare danno e/o pericolo alla sicurezza degli addetti alla gestione ed agli utenti.

### **TITOLO V DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE**

#### **Articolo 58 – Campagne di comunicazione e informazione all'utenza**

1. Il Comune reputa la comunicazione con i cittadini uno strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;

b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;

c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità;

d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico, tramite compostaggio dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali;

e) informazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.

2. Ai fini del comma 1, il Comune organizza campagne di sensibilizzazione e cura la pubblicazione di mezzi di informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

3. Il Comune, direttamente e/o tramite servizi esterni, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia, attraverso diverse forme di comunicazione quali la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, invio di comunicazioni a domicilio, depliant, affissione di manifesti e avvisi, incontri pubblici.

4. Gli utenti potranno altresì ottenere informazioni ed effettuare comunicazioni o richieste inerenti il servizio mediante comunicazione diretta con l'ufficio tecnico comunale.

#### **Articolo 59 – Carta dei Servizi della gestione dei rifiuti urbani**

1. In caso di affidamento esterno della gestione, il gestore del servizio elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 461, della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii. e di concerto con il Comune e gli altri soggetti portatori di interessi in materia, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".

2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra il Comune e il gestore del servizio.

#### **Articolo 60 – Prevenzione e cooperazione**

1. Il Comune, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, promuove la realizzazione di progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro del territorio, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.

2. Il Comune promuove la pratica del Green Public Procurement (GPP o acquisti verdi) sia nell'ambito delle proprie forniture sia attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre Amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.

3. Il Comune promuove e incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

### **TITOLO VI CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI**

### **Articolo 61 – Controlli sull'operato del gestore del servizio**

1. In caso di gestione esterna, il Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Comunale – anche attraverso il Direttore dell'Esecuzione – garantisce il controllo sull'operato del gestore del servizio rispetto agli impegni dalle stesse assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio, attraverso:

- verifiche dirette sul territorio;
- analisi della reportistica sulla esecuzione dei servizi;
- verifica delle segnalazioni di disservizi;
- rendicontazione di eventuali disservizi imputabili al gestore del servizio e applicazione delle corrispondenti penalità previste dal contratto di servizio.

### **Articolo 62 – Controlli sulle violazioni degli utenti**

1. La Polizia Municipale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico è tenuto a vigilare sul rispetto del presente Regolamento.

2. La Polizia Municipale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento.

3. Le sanzioni sono introitate dal Comune, ad eccezione di quelle di competenza provinciale ai sensi dell'articolo 262 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

### **Articolo 63 – Divieti**

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:

- a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini gettarifiuti dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;
- b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal Responsabile del Servizio o attraverso specifiche campagne informative di iniziativa comunale;
- c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti;
- d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;

- f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle stabilite dal presente Regolamento o dal Responsabile del Servizio;
- g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;
- i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
- j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- k) l'abbandono dei rifiuti fuori dei contenitori;
- l) il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;
- m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

#### **Articolo 64 – L'Ecovigile**

1. Nell'ambito del servizio di raccolta differenziata "porta a porta" l'Amministrazione Comunale e la Ditta appaltatrice si potranno avvalere della figura dell'Ecovigile per affrontare la problematica delle discariche abusive sul territorio comunale e per la verifica della regolarità delle modalità di conferimento dei rifiuti.

#### **Articolo 65 – Sanzioni**

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., **per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento**, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, **viene applicata ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00** con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3bis, della Legge Regionale Regione Lazio n. 27/1998 e ss.mm.ii., il Comune può, con provvedimento del Sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.

3. Ai sensi dell'articolo 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, *chiunque*, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, *abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a*

*tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio".*

4. Le violazioni delle disposizioni previste dal Titolo IV "Centro Comunale di Raccolta" sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma, in osservanza di quanto disposto dalla L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., come determinato in dettaglio nella Tabella qui di seguito riportata:

<b>Violazioni</b>	<b>Sanzione minima</b>	<b>Sanzione massima</b>
Abbandono rifiuti all'esterno dei contenitori/spazi dedicati dell'Isola Ecologica	€ 25,82	€ 154,93
Immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori /spazi dedicati	€ 25,82	€ 154,93
Conferimento di rifiuti differenti per tipologia da quelli previsti nell'allegato 2	€ 51,65	€ 309,87
Conferimento di rifiuti oltre i quantitativi stabiliti nell'allegato 2	€ 25,82	€ 154,93
Cernita/asporto di rifiuti dall'Isola Ecologica	€ 25,82	€ 154,93
Conferimento di rifiuti pericolosi o imballaggi terziari da parte di utenze non domestiche	€ 51,65 + addebito costo smaltimento	€ 309,87+ addebito costo smaltimento
Accesso all'Isola Ecologica di utenti non autorizzati per il conferimento dei rifiuti	€ 51,65	€ 309,87
Accesso all'Isola Ecologica durante l'orario di chiusura (fatto salvo l'accesso da parte del personale addetto e delle ditte preposte alle raccolte)	€ 25,82	€ 154,93
Stazionamento non autorizzato presso l'Isola Ecologica e presso le relative aree di pertinenza	€25,82	€ 154,93
<i>E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo IV, Capo I, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.</i>		

4. Sempre con riferimento al Titolo V "Centro Comunale di Raccolta", i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel precedente comma sono di competenza dell'Amministrazione Comunale.

5. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 66 – Rinvio normativo**

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti, nonché alle

disposizioni, rilevanti in materia di gestione dei rifiuti urbani, degli altri vigenti Regolamenti comunali, in quanto compatibili con quelle del presente Regolamento.

3. Le disposizioni di dettaglio, inerenti alle frequenze e agli orari dei servizi di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi e dei criteri del presente Regolamento, sono contenute in appositi provvedimenti esecutivi e attuativi del Responsabile comunale del servizio.

#### **Articolo 67 – Abrogazione**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.

#### **Articolo 68 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad acquisita esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale recante l'approvazione dello stesso.

#### **Articolo 69 – Pubblicità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento verrà inserito nell'elenco dei Regolamenti del Comune di Contigliano presente sul Sito Internet dell'Ente.

2. Copia del presente Regolamento sarà, inoltre, tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione durante gli orari di apertura presso l'Ufficio Tecnico, presso l'Ufficio Tributi, nonché presso l'Isola Ecologica.

**IL PRESIDENTE**

Toni Dr. Angelo



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Massimi Dr. Lino

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On - Line di questo Comune per 15

giorni consecutivi a partire dal 11.03.2013

**IL MESSO COMUNALE**

**PARADISO GIULIANA**

*pub. sup. Tenente*

---

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta  
esecutiva il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Massimi Dr. Lino

---